

MOD. 23
I.P.S. - 21



Questura di Roma

DIVISIONE INVESTIGAZIONI GENERALI OPERAZIONI SPECIALI

OGGETTO: *Relata di notifica*

L'anno 2010 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 14,25 in Roma, presso

ALL'UFFICIO ACQUISIZIONE DELLA QUESTURA, Davanti al sottoscritto Ufficiale di P.G.

appartenente all'Ufficio in intestazione, è presente IL SIG. MONTICELLI STEFANO, NATO A ROMA IL 02/07/1967, RESIDENTE IN QUESTA VIA PIETRO NASSISI NR. 32, IDENTIFICATO A MEZZO PAT. GUIDA CAT. B NR. RM 39780834, SEGRETARIO FILT CGIL ROMA E LAZIO

al/alla quale viene notificata l'allegata Ordinanza Prot. N. 21400/2010/Gab emessa dal Prefetto di Roma PECORARO, in data 12 novembre 2010, composta di nr. 4 (quattro) pagine compresa la presente. // L.C.S.

Stefano Monticelli

ARTICOLO 40 (QUALIFICAZIONE E ZONA DI RILEVAMENTO)



Il Prefetto della Provincia di Roma



Prot. n. 21400/2010/Gab

PREMESSO che, con nota dell' 11 ottobre 2010, le Segreterie Regionali, Territoriali e Provinciali delle OO.SS. Filt Cgil, Filt Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e le RR.SS.AA. di Alitalia Cai hanno regolarmente proclamato otto ore di sciopero per tutto il personale di terra di Alitalia Cai in servizio presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino, per il giorno 15 novembre 2010, dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

PREMESSO che è stata, altresì, regolarmente indetta dall'O.S. UGL Federazione Trasporti un'assemblea dei lavoratori per il giorno venerdì 12 e sabato 13 novembre 2010;

PREMESSO che la regolarità del traffico aereo è il risultato di una complessa combinazione di prestazioni, la cui alterazione può ripercuotersi sul regolare svolgimento del servizio finale di trasporto;

VISTA la nota dell'Enac che rappresenta il grave disagio che tale iniziativa, seppure proclamata a livello locale, produrrà sull'intera rete nazionale, anche in considerazione della fascia oraria interessata, dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

VISTA la nota di Alitalia, in data 10/11/2010, con la quale viene precisato che l'azione di sciopero interesserà i dipendenti in forza presso l'Unità produttiva di Fiumicino, con particolare riferimento alla aree operative relative ai servizi di handling e manutenzione-linea tecnica e che tale astensione collettiva potrebbe potenzialmente interessare un numero di voli pari a 170 ed un numero di passeggeri pari a 15.000 circa, venendosi quindi a dispiegare un effetto di rilevanza nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO che lo sciopero in programma per il giorno 15 novembre p.v., seppur proclamato a livello locale, può incidere significativamente sulla funzionalità di uno scalo aeroportuale, quale quello di Roma - Fiumicino - Hub nazionale ed internazionale - ad elevato flusso di passeggeri, con immaginabili ricadute sulla regolarità dei voli, creando - per le modalità operative - gravi disservizi tra i passeggeri in transito;

TENUTO CONTO dei notevoli disagi che sta attualmente subendo la collettività nell'ambito dell'intero comparto del trasporto pubblico proprio a causa della straordinaria ondata di maltempo che sta interessando l'intera Penisola, con danni di entità tali da aver posto in essere la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza per le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Calabria;

TENUTO che, in tale contesto, gli effetti negativi dell'astensione in premessa potrebbero accentuare una situazione già di per sé pregiudizievole, con conseguente penalizzazione per tutti quei cittadini, possibili utenti dei collegamenti tra lo scalo di Roma Fiumicino e i territori maggiormente colpiti dai richiamati fenomeni atmosferici;



Il Prefetto della Provincia di Roma

RITENUTO inoltre, che il suddetto sciopero è stato proclamato ad inizio settimana lavorativa, ovvero in una giornata caratterizzata da un'intensa mobilità di tipo pendolare propria di coloro che sono tenuti a riprendere le normali attività lavorative;

CONSIDERATO che, il procedimento di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come riformato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sussistendo il pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 1 della stessa legge, risulta invocabile al momento "dell'interruzione" o "dell'alterazione" del funzionamento del servizio pubblico;

VISTO il verbale della riunione svolta in data 11 novembre 2010 presso la Prefettura di Roma-UTG, al fine di esperire il tentativo di conciliazione della vertenza con le parti interessate, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della legge n. 146/90, modificata dalla legge n. 83/2000, nel quale si prende atto della mancata partecipazione delle OO.SS. regolarmente convocate;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario un intervento governativo, ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n.146, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libertà di circolazione costituzionalmente garantito;

CONSIDERATO che il rispetto dei presupposti di legge di per sé impone che il provvedimento finale permetta di scongiurare il pregiudizio grave ai diritti della persona, senza ledere il diritto allo sciopero oltre la misura necessaria per il raggiungimento di tale fine;

STABILITO per il caso di specie che una riduzione della durata del conflitto può ritenersi misura congrua a garantire l'equo contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti fondamentali della collettività costituzionalmente garantiti;

SENTITA la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

INFORMATO Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio;

VISTO l'art. 8 della L. n. 146/90, come modificata dalla L. n. 83/2000;

ORDINA

E' ridotto a 4 ore, dalle ore 12.00 alle ore 16.00 del giorno 15 novembre 2010, il seguente sciopero:



Il Prefetto della Provincia di Roma

sciopero del Personale di Terra dipendente della Società Alitalia CAI del giorno 15 novembre 2010, della durata di 8 ore, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, proclamato dalle Segreterie Regionali/Territoriali/Provinciali, nonché dalle RR SS.AA. Alitalia CAI, delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI.

2. I dipendenti Interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
3. L'Enac dovrà provvedere ad assicurare i diritti degli utenti così come previsto dalla vigente normativa.
4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato le disposizioni di cui al precedente punto 2).

La Polarca di Roma è incaricata della notifica della presente ordinanza all'Azienda interessata che dovrà trasmetterla alle RR SS.AA. di cui al precedente punto 1).

La Questura di Roma è incaricata della notifica della presente ordinanza alle Segreterie Regionali/Territoriali/Provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000.

Roma, 12 novembre 2010

IL PREFETTO
(Pacoraro)

Copia conforme all'originale



[Handwritten signature]